$=CITT\Delta$	METROPOLI	TANA DI ROMA	CAPITALE =

- CITTA METROFOLITANA DI ROMA CAFITALE -
OGGETTO: contratto di appalto per l'affidamento di un Accordo Quadro
per i lavori di manutenzione straordinaria relativi a sistemazione di
scarpate, rilevati, muri di sostegno e fossi stradali interessati da fenomeni
di dissesto idrogeologico, ai fini della sicurezza delle strade di competenza
del Servizio 3- Viabilità SUD CIG: 9703619FB4
Repertorio n. 12390
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno Duemilaventiquattro il giorno Undici del mese di Aprile in Roma
nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n. 41,
presso l'Ufficio del Segretario Generale
Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLO, Segretario Generale della Città
metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse
dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, sono personalmente comparsi i Signori:
1) Dott. Valerio DE NARDO, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per
la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di
Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II della Città metropolitana di Roma
Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana
di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale
n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
2) Sig.ra Simona FERRARI, nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx residente a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Unico dell'Operatore Economico EDIL NIC s.r.l., Mandatario con quota di
partecipazione del 70%, con sede in Roma, via Sutera n. 2 - C.F.:

13914801009, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in	
data 22.06.2016 al REA n. RM - 1482464, come da documento n. T	
552022265 del 11.03.2024, acquisito d'ufficio, dell'A.T.I. fra lo stesso	
operatore economico e l'operatore economico EKOSTRADE s.r.l.,	
Mandante con quota di partecipazione del 30%, con sede in Celano (AQ),	
Via Capo del Colle n. 49 – C.F.:02236730681, iscritta al Registro delle Imprese	
della C.C.I.A.A. del Gran Sasso D'Italia in data 13.02.2023 al REA n. AQ -	
208044 come da documento n. T 552022788 dell'11.03.2024 acquisiti	
d'ufficio, formalizzata dopo la gara a norma dell'art. 45 e art. 48 del D.Lgs.	
50/16, giusto atto in data 09.06.2023 a rogito del dott. Gianluca Anderlini	
Notaio in Roma rep. 48382 racc. n. 12289 registrato a Roma il 14.06.2023	
n.18886 Serie 1T allegato al presente contratto (Allegato n.1).	
Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti	
io Ufficiale Rogante sono certo	
Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante	
non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge	
16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246	
PREMESSO	
- che con determinazione dirigenziale n. 859 del 20.03.2023 del Servizio n. 1	
del Dipartimento II della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel	
prosieguo di questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, ha attivato una	
procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di un accordo quadro con un	
unico operatore economico, ex art.54, comma 3, del D.lgs.n.50/16, relativo ai	
lavori di manutenzione straordinaria relativi a sistemazione di scarpate,	
rilevati, muri di sostegno e fossi stradali interessati da fenomeni di dissesto	

idrogeologico, ai fini della sicurezza delle strade di competenza del Servizio 3,	
Viabilità SUD, dell'importo di € 1.495.000,00 soggetto a ribasso , oltre ad	
€ 75.000,00 per lavori in economia ed € 72.500,00 per oneri della sicurezza	
non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base d'asta di	
€ 1.642.500,00 oltre IVA, per la durata di 730 giorni,	
che, come specificato nella suindicata determinazione e negli atti di gara,	
l'importo stimato dell'Accordo Quadro, della durata di 730 giorni, decorrenti	
dal primo contratto applicativo, pari ad € 1.642.500,00 oltre IVA, senza	
importo minimo garantito, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale	
la Città Metropolitana non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla	
concorrenza di tale importo;	
- che con la medesima Determinazione è stato approvato lo schema di contratto,	
parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto ed il progetto esecutivo, da	
affidarsi mediante procedura aperta, ex art.60 del D.lgs.n.50/16, con il criterio	
di aggiudicazione del prezzo più basso, sull'elenco prezzi, individuato con	
valutazione di congruità delle offerte, ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis del	
citato decreto, con esclusione automatica, relativamente ai lavori suindicati;	
 - che, ai sensi dell'art.58 del D.L.gs.50/16, l'approvvigionamento è stato	
 effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale	
Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità	
telematica;	
- che nella procedura aperta esperita, il giorno 15.05.2023 come risultante dal	
verbale di gara, a seguito di verifica di congruità, è risultata aggiudicataria dei	
lavori di cui sopra, con un ribasso del 31,48400 % da applicare ad ogni	
contratto applicativo, per un importo dell'Accordo Quadro pari ad	

€ 1.642.500,00, inclusi € 72.500,00 per oneri della sicurezza ed € 75.000,00	
per i lavori in economia oltre IVA, l'operatore economico EDIL NIC s.r.l.	
(mandataria con quota del 70% e per la categoria OS21 con quota del 100%),	
con sede in Roma, via Sutera n. 2 - C.F. 13914801009, in ATI con	
EKOSTRADE s.r.l . (mandante con quota del 30% e per la categoria OS12B)	
con sede in Celano (AQ), Via Capo del Colle n. 49 – C.F.:02236730681, che	
nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente Operatore	
economico;	
- che la minore spesa, risultante dal ribasso offerto dall'Operatore economico	
aggiudicatario sull'importo dei lavori posto a base di gara non modifica	
l'importo totale dell'Accordo Quadro suindicato, ma quantifica le maggiori	
prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate al medesimo	
Operatore economico, mediante specifici Contratti Applicativi fino alla	
eventuale concorrenza dell'importo totale dell'Accordo Quadro stesso;	
- che in data 09.05.2023 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di	
Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città	
metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto (Allegato n.2);	
- che l'Operatore economico nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi	
dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti	
di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi	
di lavoro ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali	
per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio	
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;	
 - che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città	
 Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del	

 presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;
 - che, con determinazione dirigenziale n. 1664 del 22.05.2023 del Servizio 3
del Dipartimento II, per i lavori in argomento, è stata approvata la proposta di
 aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara,
al predetto Operatore economico;
- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio
interessato al presente contratto dichiara che:
a) con nota del 23.05.2023 Registro di Sistema n. PI028850-23 tramite
Portale Gare della CMRC, è stato pubblicato il provvedimento di
aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice dei
contratti pubblici;
b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con
contestuale domanda cautelare;
c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta
stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;
- che l'Ing. Paolo Emmi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
 con nota prot. n.CMRC 0051020 in data 21.03.2024 ha dichiarato, ex art.32
comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte
dell'Operatore Economico aggiudicatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del
citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7,
l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del
Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;
 - che per l'avvio dell'esecuzione dei lavori riferiti al presente Accordo Quadro,
si procederà con l'affidamento di specifici contratti applicativi, con indicazione

dei verbali di consegna dei lavori e delle relative polizze di garanzia di	
responsabilità civile (CAR) a copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7,	
del D.Lgs. n. 50/2016;	
- che sono stati acquisiti i seguenti documenti unici di regolarità contributiva	
INPS-INAIL-CNCE, conservati in atti:	
- Operatore Economico EDIL NIC s.r.l. rilasciato dall'INAIL n. 42474228 di	
protocollo con scadenza 13.06.2024;-	
-Operatore Economico EKOSTRADE s.r.l. rilasciato dall' INPS n. 39071895	
di protocollo con scadenza 25/04/2024;-	
- che per l'operatore economico EDIL NIC s.r.l . è stata acquisita	
l'informazione antimafia liberatoria provvisoria , ex art.3 comma 2 del D.L.	
76/20, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Roma in	
data 05.06.2023 prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0216273_20230605, ex	
art.91 del D.lgs.159/11, dalla quale risulta che, a carico del suindicato	
Operatore economico e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del	
D.Lgs.159/2011, NON SUSSISTONO le cause di decadenza di sospensione	
o di divieto di cui all'art.67 e 84 comma 4 lettere A), B), C) del Codice	
Antimafia;	
- che per l'operatore economico EKOSTRADE s.r.l. è stata acquisita la	
comunicazione antimafia, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della	
Prefettura di L'Aquila in data 15.03.2024 prot. n.	
PR_AQUTG_Ingresso_0014255_20240312, ex art.87 del D.lgs.159/11, dalla	
quale risulta che, a carico del suindicato Operatore economico e dei relativi	
soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/2011, NON SUSSISTONO le cause di	
decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs.n.159/11;	

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot.	
n.CMRC 0056303 del 29.03.2024, che essendo decorsi i termini di legge dalla	
informazioni antimafia liberatoria provvisoria riferita all' Operatore	
economico EDIL NIC srl suindicata e non essendo pervenuta alcuna	
comunicazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto ex art.92	
c.3 del D.Lgs n.159/11.	
CIO' PREMESSO	
fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:	
Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali	
I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa,	
la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano	
l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8,	
della L.16/02/1913 n.89.	
Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti	
La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico	
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione	
anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme	
regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città	
Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del	
Dipartimento II Dott. Valerio DE NARDO, concede in appalto all'Operatore	
economico, che, a mezzo della Signora Simona FERRARI accetta,	
l'esecuzione del presente Accordo Quadro per i lavori di manutenzione	
straordinaria relativi a sistemazione di scarpate, rilevati, muri di sostegno e	
fossi stradali interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico, ai fini della	
sicurezza delle strade di competenza del Servizio 3, Viabilità SUD	

A 42 Post and the allowed the state of the s	
 - Art.3- Documentazione allegata al contratto	
 Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte	
del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 859 del 20.03.2023:	
a) capitolato speciale di appalto;	
 b) elenco prezzi	
c) elenco strade;	
d) piano di sicurezza e coordinamento contenente il cronoprogramma;	
e) relazione.	
I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), (Allegati n. 3, 4, 5, 6, 7)	
unitamente all'Offerta Economica (Allegato n.8) costituiscono, pertanto, un	
corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non	
allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città	
Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte	
integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti,	
il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei	
Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai	
successivi articoli.	
Art.4 – Importo dell'Accordo Quadro	
L'ammontare del presente contratto è di € 1.642.500,00 (euro	
unmilioneseicentoquarantaduemila/500) IVA esclusa. Il costo della	
manodopera indicato nell'offerta è pari ad € 422.310,00. La spesa	
complessiva, compresa IVA sarà impegnata con specifiche Determinazioni	
 Dirigenziali che saranno predisposte per ogni contratto applicativo. La Città	
Metropolitana si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di lavori	
all'Operatore economico fino alla concorrenza massima dell'importo	

dell'Accordo Quadro. Ogni Contratto Applicativo sarà approvato con specifica
determinazione dirigenziale di impegno spesa e l'importo del singolo Contratto
Applicativo sarà determinato al netto del ribasso percentuale pari al
31,48400 %, offerto dall'Operatore economico in sede di gara. L'importo
dell'Accordo Quadro pari ad € 1.642.500,00, oltre IVA, rappresenta un tetto
massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana non è obbligata a ordinare
lavori fino alla concorrenza di tale importo. L'Operatore economico non potrà
pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta nel caso in cui i
lavori, previsti nel presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti
Applicativi successivi, dovessero realizzarsi per quantitativi e/o importi
inferiori rispetto all'ammontare massimo del presente contratto di Accordo
Quadro. I lavori da eseguire saranno ordinati dalla Stazione Appaltante
all'Operatore economico tramite Contratti Applicativi, che saranno
sottoscritti mediante scrittura privata, che, come prescritto all'art.13 del C.S.A.,
dovranno prevedere di regola: a) L'oggetto degli interventi da eseguire; b) La
descrizione e la consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in
opera; c) I luoghi interessati dagli interventi; d) L'importo degli interventi del
singolo contratto applicativo al netto del ribasso d'asta offerto; e) I termini utili
per l'esecuzione dei lavori e le penalità; f) Il termine per l'emissione del
certificato di regolare esecuzione; g) I documenti previsti per la sicurezza.
Art.5- Polizza fidejussoria definitiva
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'opeartore
economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante
polizza fidejussoria n. KL028915/DE rilasciata dalla KLPP
ASSICURAZIONI - Agenzia di Cipro in data 27.11.2023, con appendice n.1

rilasciata in data 15.03.2024 per l'importo complessivo di € 352.874,70	
La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei	
Contratti pubbliciL'Operatore economico. è in possesso della seguente	
certificazione UNI EN ISO 9001:2015: - EDIL NIC s.r.l rilasciata CNIM	
certificato n. SGQ 426/21 avente scadenza il 26.11.2024; - EKOSTRADE	
s.r.l. rilasciata dalla SUN CERT srl certificato n. SC 1223/01463 avente	
scadenza il 17.12.2026, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento	
della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art.	
93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienze contrattuali, la	
Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore	
economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della	
comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante	
l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.	
Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)	
A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,	
l'Operatore economico dovrà produrre specifica polizza assicurativa per ogni	
contratto applicativo, prima dell'inizio dei lavori. Resta inteso che l'esistenza,	
e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa in questione è	
condizione essenziale, e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di	
provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il	
contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione	
prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior	
danno subito	
Art.7- Validità polizza	
Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate,	

come indicato nelle sezioni A e B della polizza. La predetta polizza è conforme	
pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro	
Art.8- Tempi di esecuzione, penali e durata accordo quadro	
L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra	
richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione	
lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è prescritto dall'art. 3 del	
capitolato speciale d'appalto, decorrere dalla data del verbale di consegna dei	
lavori per ogni contratto applicativo. La durata dell'Accordo quadro è di 730	
(settecentotrenta) giorni, decorrenti dal primo contratto applicativo. Per il	
maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 17	
del C.S.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione	
del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile	
Art.9 – Modalità di liquidazione	
A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del	
Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i	
pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città	
Metropolitana.	
Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione	
L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente	
dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge	
n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico	
	C'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione avori. Il tempo di esecuzione degli interventi è prescritto dall'art. 3 del capitolato speciale d'appalto, decorrere dalla data del verbale di consegna dei avori per ogni contratto applicativo. La durata dell'Accordo quadro è di 730 (settecentotrenta) giorni, decorrenti dal primo contratto applicativo. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 17 del C.S.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile Art.9 – Modalità di liquidazione A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana. Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena	
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in	
forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come	
modificata dalla legge n.217/2010	
Art.11- Anticipazione e pagamenti	
L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e	
ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale di ogni	
contratto applicativo come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione	
di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art.	
22 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante	
emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 23 del C.S.A. La	
somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla	
liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto	
conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno	
eventualmente essere apportate all'originario progetto	
Art.12- Determinazione dei prezzi	
Trova applicazione l'art.27 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in	
materia.	
Art.13- Subappalto	
Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 51,52 e 53 del	
Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e	
precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive	
competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri	
nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016 L'Operatore economico, in sede di offerta,	
ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti	

avorazioni: trivellazioni, opere di consolidamento e ingegneria naturalistica, ei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 0/2016 e ss.mm.ii art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di icurezza Coperatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover ormulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il riano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni atte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto	
ei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 0/2016 e ss.mm.ii Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di cicurezza Coperatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover cormulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il ciano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni citte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal cirettore dei Lavori	
O/2016 e ss.mm.ii Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza C'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover primulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il riano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni atte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori	
Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Correzza C'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover cormulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni atte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori	
Coperatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover ormulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni atte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori	
C'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover ormulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni atte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori	
Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover l'ormulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il riano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni atte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori	
ormulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il riano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni atte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori	
riano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni atte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori	
utte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori	
Direttore dei Lavori	
Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto	
L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni	
el Capitolato Speciale d'Appalto	
art.16 - Inadempienze contrattuali	
Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti	
he l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni	
tabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico	
eve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto	
uò essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso	
i inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico.	
n tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e	
e maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico	
art.17- Divieto di cessione del contratto-	
l t	ne l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni abilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico eve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto uò essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico

Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione	
L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto	
attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche	
in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città	
Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare	
al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad	
utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione	
dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze	
riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si	
impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione	
dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali	
lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre	
imprese affidatarie.	
Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale	
Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto,	
l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme	
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle	
imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in	
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si	
obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la	
scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi	
vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni	
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o	
artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da	
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale	

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali	
L'Operatore economico è responsabile dell' assolvimento di tutti gli	
obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei	
confronti dei dipendenti	
Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione	
Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2	
e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del	
presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la	
sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben	
conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi	
corruttivi e Trasparenza" del vigente Triennio 2024-2026, approvato giusta	
Decreto del Sindaco Metropolitano n.25 del 29 febbraio 2024.	
Art.22- Trattamento dei dati personali	
La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa	
-	
La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa	
La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,	
La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli	
La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del	
La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto,	
La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, designerà responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle	
La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, designerà responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto, l'Operatore economico,	
La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, designerà responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4,	
La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, designerà responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.	
La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, designerà responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016. Art. 23 - Recesso	
La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, designerà responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016. Art. 23 - Recesso La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi	

antimafia liberatoria provvisoria acquisita, ex art.91 del D.lgs.159/11, tramite	
il sistema informatico BDNA: - Prefettura di Roma, prot. n.	
PR_RMUTG_Ingresso_0216273_20230605 in data 05.06.2023 per l'operatore	
economico EDIL NIC srl ed alla comunicazione antimafia acquisita, ex art.87	
del D.lgs.159/11, dalla Prefettura di L'Aquila, prot. n.	
PR_AQUTG_Ingresso_0014255_20240312 in data 15.03.2024 per l'operatore	
economico EKOSTRADE srl, siano accertate cause ostative	
Art.24- Spese, imposte e tasse	
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i	
diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico	
dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme	
occorrentiGli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo	
saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione,	
con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle	
Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione	
dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.	
131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette	
all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità	
previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014	
Art.25- Riferimenti normativi	
Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale	
d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme	
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme	
contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,	
nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei	

Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49	
del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Nuovo Codice degli Appalti. Nel caso vi	
siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto,	
valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato	
speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto	
precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.	
Art.26 – Foro competente	
Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore	
economico elegge domicilio presso la propria sede in Roma via Sutera n. 2	
Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad	
arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro	
territorialmente competente è quello di RomaIl presente contratto redatto	
in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale	
Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda,	
in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati,	
in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità	
temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16	
L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Simona FERRARI	
IL DIRIGENTE: firmato Valerio DE NARDO	
IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara	
espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni	
seguenti del presente contratto:	
Art.8- Tempi di esecuzione e penali	
Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione	

Art.13- Subappalto	
 Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto	
Art.16- Inadempienze contrattuali	
Art.17- Divieto di cessione del contratto-	
Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione	
Art.23- Recesso	
Art.26– Foro competente	
L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Simona FERRARI.	
Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in	
formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.	